

**GRUPPO DI LAVORO N. 3 – Formazione**  
*Tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale*

**Verbale sintetico e riassuntivo della riunione**

In data 10 aprile 2024, alle ore 14.30, si è tenuta la prima riunione del Gruppo di Lavoro n. 3 in materia di *Formazione* costituito nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale.

La riunione si è svolta mediante collegamento da remoto.

Hanno partecipato:

<b>Avv. Giovanna Ollà</b>	<i>Coordinatore – Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense</i>
<b>Avv. Alessandra Dalla Bona</b>	<i>Coordinatore – Componente dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense (presente)</i>
<b>Avv. Francesca Coluzzi</b>	<i>Componente – Cassa Forense</i>
<b>Avv. Fabiana Screpante</b>	<i>Componente - Unione Regionale Forense (Marche)</i>
<b>Avv. Vincenzo Agosto</b>	<i>Componente - COA distrettuale (Catanzaro)</i>
<b>Avv. Antonio Tommaso De Mauro</b>	<i>Componente – COA distrettuale (Lecce)</i>
<b>Avv. Antonio Angelini</b>	<i>Componente – COA distrettuale (Trento)</i>
<b>Avv. Alessandra Palma</b>	<i>Componente – Unione Camere Penali Italiane (UCPI)</i>
<b>Avv. Monica Ceravolo<sup>1</sup></b>	<i>Componente – Unione Nazionale Camere Civili (UNCC)</i>

È, altresì, presente l'Avvocato Nicola Cirillo (Componente dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense) con funzioni di supporto scientifico e di segreteria.

I lavori vengono introdotti dall'Avvocato Giovanna Ollà, Consigliere segretario del Consiglio Nazionale Forense, la quale riferisce che sia in occasione della sessione ordinaria

---

<sup>1</sup> L'avvocato Monica Ceravolo sostituisce l'avvocato Antonio de Notaristefano di Vastogirardi.

del Congresso Nazionale Forense di Lecce che in quella ulteriore svoltasi lo scorso anno in Roma, sono state avanzate diverse proposte di deliberato che attengono alla disciplina normativa relativa alla formazione ed all'aggiornamento professionale.

Con riguardo alla sessione congressuale ordinaria, illustra:

- le proposte di deliberato che sono state approvate dall'Assise congressuale richiamandone l'argomento e cioè la formazione del curatore speciale minore (mozioni nn. 116, 121, 130 e 153);

- le proposte di deliberato convertite in raccomandazione tra le quali si annoverano quelle in materia di formazione dei mediatori (in ambito civile, commerciale e familiare – cfr. nn. 146, 148 e 149) e dei negoziatori nonché una in materia di formazione dell'avvocato del minore (n. 139) e quella relativa alla "tendenziale" gratuità degli eventi formativi (n. 20).

Da conto, altresì, delle mozioni acquisite come materiale di lavoro durante la predetta sessione congressuale ordinaria che, tuttavia, non sono state ripresentate in occasione della sessione ulteriore di Roma. Sessione, questa ultima, che ha visto la presentazione e la conseguente approvazione di sole tre proposte di deliberato di cui solo due specifiche: una in materia di superamento del regime sanzionatorio in sede disciplinare del mancato assolvimento dell'obbligo formativo e l'altra in materia di formazione settoriale relativa alla violenza di genere.

L'avvocato Ollà, illustrato quanto dianzi detto, propone ai Componenti di esprimere il proprio punto di vista, anche delineando il perimetro di competenza di questo Gruppo di lavoro.

Interviene l'Avvocato Dalla Bona co-coordinatore del Gruppo di lavoro per delega di OCF che, condivide il metodo di lavoro anticipato dall'avv. Ollà, e richiama unitamente alle alte finalità della formazione continua, i contenuti delle principali mozioni presentate al congresso di Lecce (n. 80 primo firmatario avv Carabellese che non è stata approvata a Lecce, divenendo contributo da tenere in considerazione per la sessione ulteriore di Roma ove non è stata ripresentata, la n. 89 primo firmatario avv Spagnoli pure non ripresentata, la mozione n. 142 primo firmatario avv Cocchi anch'essa non ripresentata e la n. 159 prima firmataria avv Stella) nonché quello della mozione presentata a Roma dalla unione triveneta, primo firmatario Cuccagna, che diviene vincolante per il Tavolo della riforma in

quanto approvata dal congresso e, in estrema sintesi, propone quali possibili spunti per il lavoro del Gruppo di lavoro 3:

- la revisione delle sanzioni disciplinari relative alla violazione dell'obbligo formativo (ricordando l'aggravio sui CDD dei procedimenti disciplinari aventi ad oggetto violazioni bagatellari);
- la valutazione di una possibile introduzione di una formazione premiale (mantenimento di qualifiche professionali) accanto al sistema attuale;
- il superamento del sistema dei crediti (come auspicato dall'art 11 LP);
- il mantenimento del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo in capo ai COA;
- una riflessione sul superamento del disposto dell'art 25 Reg CNF 6/2014 comma 10;
- una formazione obbligatoria anche qualitativamente declinata;
- una riflessione sul tema della autoformazione;
- la revisione degli enti formatori;
- le specializzazioni forensi.

Richiama infine la necessità di rivalutare la previsione dell'esonero dopo 25 anni di professione o al compimento di 60 anni d'età proprio in ragione delle finalità degli obblighi formativi, anche riducendo se del caso, il numero dei crediti (se venisse confermato tale sistema) ritenuti obbligatori.

Intervengono, quindi, gli altri Componenti:

l'Avvocato Angelini (Distretto di Trento), evidenzia la opportunità che tra i temi di competenza di questo gruppo rientrino le specializzazioni forensi e propone di rivedere l'attuale sistema formativo che, allo stato, prevedendo una pluralità di soggetti erogatori oltre i COA, tuttavia non assicura, in molti casi, un'offerta qualificata. Evidenzia, altresì, in ciò trovando condivisione anche da parte dell'Avvocato Agosto (Distretto di Catanzaro), che occorre perseguire lo scopo di rendere la formazione "tendenzialmente" gratuita;

l'Avvocato Coluzzi, in rappresentanza della Cassa forense, rappresenta che in aderenza al nuovo Regolamento Assistenza in vigore dal 1 gennaio 2024, che declina le relative

prestazioni nelle tre macroaree "professione - salute - famiglia", ed in particolare in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, a3 del medesimo Regolamento per le misure a sostegno della professione, è attualmente allo studio di Cassa la possibilità di intervenire in favore degli Iscritti attraverso la organizzazione di corsi di alta formazione professionale, con accesso agli stessi a condizioni estremamente vantaggiose e agevolate;

l'Avvocato Ceravolo (UNCC) e l'Avvocato Palma (UCPI) esprimono condivisione per quanto proposto sin qui e sottolineano l'importanza che questo Gruppo tratti e si occupi delle specializzazioni forensi, diversamente non avrebbe molto senso la loro partecipazione che si giustifica proprio per esservi in rappresentanza di due tra le più importanti associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (UNCC e UCPI);

il Prof. Avv. Antonio De Mauro condivide le considerazioni svolte dai Componenti intervenuti sino ad ora ivi includendo la necessità che l'omesso assolvimento dell'obbligo formativo, da rideterminarsi su base annuale e non triennale come è attualmente, non debba "praticamente costringere" i COA, anche per non aver conseguito un solo credito, a segnalare il Collega al CDD.

Su questo specifico tema intervengono gli altri Componenti, tutti – sostanzialmente – d'accordo, sempre che, afferma l'Avvocato Screpante, ciò non aggravi il compito dei COA che si troverebbero a dover avviare numerosi procedimenti amministrativi di sospensione dall'albo qualora l'omesso assolvimento dell'obbligo formativo da illecito disciplinare diventi illecito amministrativo. L'Avvocato Screpante, inoltre, propone di riflettere su altro tema: il superamento dell'attuale sistema dei crediti formativi.

L'Avvocato Ollà evidenzia che, in effetti, le posizioni espresse dai Componenti di questo Gruppo sembrano convergere: è necessario operare significativi interventi di modifica del vigente sistema formativo al fine di garantire effettiva qualificazione professionale, in termini di sapere e di competenze. Ciò sia con riguardo alla formazione continua sia con riguardo all'aggiornamento professionale settoriale (cfr., per dirne alcuni, ai delegati alle vendite, ai gestori della crisi d'impresa, ai mediatori, ai curatori dei minori ecc.) e specialistico (le specializzazioni forensi).

In particolare, per quanto concerne i corsi abilitanti, sarebbe opportuno prevedere

alcune indicazioni all'interno della legge professionale al fine di riportare anche tali ambiti nella competenza delle rappresentanze dell'avvocatura; al contrario oggi si assiste ad una sostanziale delega di definizione organizzativa dei corsi alla Scuola Superiore della Magistratura (delegati alle vendite) senza neppure una indicazione di concerto con la componente istituzionale della avvocatura.

L'Avvocato Dalla Bona conclude segnalando come forse il numero esiguo delle mozioni presentate ai congressi in tema di formazione potrebbe essere segno di un apprezzamento da parte della categoria di una formazione fatta dagli avvocati per gli avvocati con un taglio e una finalità di tipo prevalentemente pratico.

Concorda con la collega Ollà riguardo alla impostazione del lavoro del gruppo e la necessità di condividere i materiali (mozioni e fonti) con i componenti del Gruppo n. 3.

A questo punto l'Avvocato Ollà si impegna a far inviare ai Componenti le proposte di deliberato congressuale presentate e/o approvate in occasione delle sessioni congressuali, sia ordinaria che ulteriore, riservandosi di riconvocare, di intesa con l'Avvocato dalla Bona, la seconda riunione, precisando che, in ogni caso, i temi oggi sinteticamente delineati, potranno definirsi in articolato, solo previo confronto con le rispettive aggregazioni di riferimento. All'uopo segnala che il CNF ha già richiesto ai consiglieri di fornire supporto – *ratione materiae*, ai Gruppi di lavoro, con conseguente strutturazione interna di sottogruppi.

Alle ore 15.45 il Gruppo termina i lavori.

Del che è verbale.

Avv. Nicola Cirillo  
(Ufficio studi CNF)

Avv. Giovanna Ollà  
(Coordinatore del Gruppo per il CNF)

Avv. Alessandra Dalla Bona  
(Coordinatore del Gruppo per il OCF)

### **GRUPPO DI LAVORO N. 3 – Formazione**

*Tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale*

#### **Verbale sintetico e riassuntivo della riunione**

In data 25 luglio, alle ore 11.00, si è tenuta la seconda riunione del Gruppo di Lavoro n. 3 in materia di *Formazione* costituito nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale.

La riunione si è svolta mediante collegamento da remoto.

Hanno partecipato:

<b>Avv. Giovanna Ollà</b>	<i>Coordinatore – Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense</i>
<b>Avv. Alessandra Dalla Bona</b>	<i>Coordinatore – Componente dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense (presente)</i>
<b>Avv. Francesca Coluzzi</b>	<i>Componente – Cassa Forense</i>
<b>Avv. Fabiana Screpante</b>	<i>Componente - Unione Regionale Forense (Marche)</i>
<b>Avv. Vincenza Maticera</b>	<i>Componente - COA distrettuale (Catanzaro)</i>
<b>Avv. Antonio Tommaso De Mauro</b>	<i>Componente – COA distrettuale (Lecce)</i>
<b>Avv. Antonio Angelini</b>	<i>Componente – COA distrettuale (Trento)</i>
<b>Avv. Alessandra Palma</b>	<i>Componente – Unione Camere Penali Italiane (UCPI)</i>
<b>Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi</b>	<i>Componente – Unione Nazionale Camere Civili (UNCC)</i>

È, altresì, presente l'Avvocato Nicola Cirillo (Componente dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense) con funzioni di supporto scientifico e di segreteria.

I lavori vengono introdotti dall'Avvocato Giovanna Ollà, Consigliere segretario del Consiglio Nazionale Forense, la quale rammenta che - in esito alla prima riunione del presente Gruppo di lavoro - è stato deciso di affrontare i seguenti temi:

- la possibile eliminazione della rilevanza disciplinare della violazione dell'obbligo

formativo e la contestuale introduzione della sanzione amministrativa della sospensione dall'esercizio della professione con il conseguente mantenimento del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo in capo ai COA;

- la valorizzazione della esperienza specifica dei COA in merito alla formazione obbligatoria in materia deontologica ed ordinamentale;
- il superamento dell'attuale sistema dei crediti formativi, invero già stabilito dall'art. 11, comma 3, ultimo periodo della legge 247/2012;
- la revisione dell'art. 9 della legge 247/2012 in materia di specializzazioni forensi;
- la necessità di individuare percorsi di formazione abilitante per le funzioni dell'avvocato (ad esempio curatore speciale del minore), che richiedono conoscenze specifiche;

la partecipazione della avvocatura ai percorsi di formazione abilitante (es Delegati alle vendite), e comunque il coinvolgimento determinante della avvocatura, in sede attuativa di norme primarie che direttamente o indirettamente riguardino l'esercizio della professione forense.

A questi macro-temi, ricorda, l'Avvocato Ollà, si aggiungono: una riflessione sull'argomento della compensazione dei crediti non conseguiti prevedendo un meccanismo di recupero nel primo trimestre dell'anno successivo a quello cui il parziale ommesso assolvimento si riferisce, sull'autoformazione e sui requisiti che debbono possedere i soggetti formatori al fine di erogare una formazione qualitativamente elevata.

Invita, dunque, i presenti a confrontarsi sulla eliminazione della rilevanza disciplinare della violazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo con contestuale introduzione della sanzione amministrativa della sospensione dall'esercizio della professione. Propone che ove si concordi su tale modifica, sarà necessario che sia stabilito un procedimento amministrativo che garantisca il principio del contraddittorio con l'avvocato che sia incorso nella violazione e un meccanismo di recupero che deve precedere l'applicazione della misura amministrativa.

Intervengono i Componenti che convengono con la proposta formulata dall'Avvocato Ollà ad eccezione dell'Avvocato de Notaristefani che manifesta forti perplessità nel trasformare la sanzione disciplinare in quella amministrativa incidendo questa ultima sull'attività professionale, e, nei fatti, interdicensi l'esercizio.

Si apre una discussione tra i presenti in esito alla quale, vista anche la mozione

congressuale n. 62 approvata nella sessione ulteriore del Congresso di Lecce, da ritenersi politicamente vincolante, ci si determina ad ipotizzare il superamento della rilevanza disciplinare della violazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale in favore della rilevanza amministrativa.

L'Avvocato Ollà, a questo punto, invita i Componenti ad esprimersi sulla opportunità di introdurre una previsione legislativa che riguardi la formazione relativa ai corsi abilitanti. Sarebbe opportuno prevedere alcune indicazioni all'interno della legge professionale al fine di riportare taluni ambiti (curatore del minore, mediatori, delegati alle vendite, etc.) nella competenza delle rappresentanze dell'avvocatura.

Intervengono i presenti che concordano sulla proposta. L'Avvocato de Notaristefani, dopo ampio intervento, esprime perplessità ritenendo che bisognerebbe tener presente che il titolo di avvocato è ipso iure abilitante e quindi per ricoprire taluni incarichi (curatore del minore, delegati alle vendite, gestori della crisi, mediatori etc.) non dovrebbe essere affatto necessario frequentare dei corsi di formazione.

Dopo ampia discussione, il Gruppo si determina a ritenere necessario la introduzione di una previsione legislativa che, quantomeno in astratto, riporti taluni ambiti nella competenza delle rappresentanze dell'avvocatura anche in considerazione che oggi si assiste ad una sostanziale delega di definizione organizzativa senza neppure una indicazione di concerto con la componente istituzionale della avvocatura medesima.

A questo punto viene affrontato il tema delle specializzazioni forensi.

Si susseguono gli interventi da parte dei presenti: tutti convengono che l'attuale sistema delle specializzazioni delineato dall'art. 9 della legge 247/2012 è stato sostanzialmente riscritto dalle pronunce giurisprudenziali che, nel tempo, si sono susseguite prima sull'originario d.m. attuativo (144/2015) e poi su quello - più recente - di modifica (163/2020).

Vengono sottolineate talune criticità (che riguardano l'intero apparato normativo e regolamentare). Tra le altre, primeggiano le seguenti.

Anzitutto, dal punto di vista soggettivo, non è possibile che l'art. 7 (*Percorsi formativi*)

stabilisca, al comma 1, che i corsi di specializzazione sono organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Tali enti non hanno alcun interesse ad organizzare i corsi di specializzazione forense con ciò relegando in una posizione ancillare sia i Consigli degli Ordini che le Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. Dovrebbe, essere, esattamente il contrario.

Inoltre, al fine di evitare che la specializzazione assuma connotati esclusivamente accademici, l'avvocato Ollà chiede al Gruppo di lavoro di affrontare la tematica valutando la opportunità di una modifica normativa che preveda che il riconoscimento del titolo ai sensi dell'art. 7 del DM 144/2015 e ss.mm. ii., nonché il percorso di accesso riservato ai dottori di ricerca di cui all'art. 2 comma 3 dm 163/2020, siano preceduti dall'accertamento della comprovata esperienza, prevedendo modalità diverse da quanto contemplato dall'art. 8 del testo normativo richiamato che regola i requisiti per il riconoscimento del titolo per la sola comprovata esperienza.

Ulteriore non trascurabile aspetto, riguarda l'aggiornamento professionale specialistico (ex art. 10 del d.m. 144/2015 e ss. ii. e mm.) ove al comma 2 è stabilito che *“Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.”* Tale previsione deve essere necessariamente coordinata con l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale di cui all'art. 11 per come attuato dal Regolamento CNF in materia (6/2014): un avvocato che abbia conseguito il titolo di specialista, ai 15 crediti che annualmente dovrebbe conseguire dovrebbe aggiungerne ulteriori 25. Occorrerebbe, dunque, coordinare le previsioni per evitarne interpretazioni irragionevoli.

Alle ore 12.15 il Gruppo termina i lavori.

Del che è verbale.

Avv. Nicola Cirillo  
(Ufficio studi CNF)

Avv. Giovanna Ollà  
(Coordinatore del Gruppo per il CNF)

Avv. Alessandra Dalla Bona  
(Coordinatore del Gruppo per il OCF)

### **GDL 3**

Si sono svolte altre tre riunioni (nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024) da remoto, non verbalizzate, nelle quali è stato analizzato, integrato e modificato il testo elaborato.